



Corte D'Appello di Roma

Prima Sezione Civile

In persona dei seguenti magistrati:

dott. Diego Rosario Antonio Pinto

presidente

dott. Giovanna Gianì

consigliere

dott. Elena Gelato

consigliere rel.

a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato lodo, proposta dalla società Top *Parte_1*

ritenuto che l'istanza sia suscettibile di accoglimento, ricorrendo un *fumus* di fondatezza del primo motivo d'impugnazione, con il quale l'attrice si duole della mancata disamina dell'eccezione formulata in sede arbitrale, consistita nella richiesta di verifica dell'entità delle somme versate nei due anni di impegno negoziale, a suo avviso superiori a quelle previste a corpo nei contratti intercorsi tra le parti e posti alla base della pretesa creditizia;

rilevato, preliminarmente, che l'eccezione qui riproposta era stata tempestivamente formulata da *Parte_2* all'atto dell'adesione all'arbitrato e nell'ambito della prima memoria difensiva;

ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione esperibile in questa sede, che appaia *prima facie* configurabile il dedotto vizio *ex art.* 829, n. 12, c.p.c., posto che il lodo non contiene un'effettiva motivazione sul punto, né alcuna concreta disamina della documentazione prodotta da *Parte_2*

ritenuto che da tale documentazione (al netto di alcuni bonifici effettivamente prodotti due volte) appare, ad un primo vaglio, che effettivamente *Parte_2* abbia corrisposto somme in eccesso rispetto ai corrispettivi previsti a corpo nei due contratti per cui è

causa, a fronte dell'emissione, da parte di *Parte_3* di fatture per importi superiori a tali corrispettivi;

rilevato, salvo errori di calcolo, che per l'anno 2021-2022 l'attrice appare avere versato il complessivo importo di euro 2.135.000 rispetto ad un corrispettivo pattuito in euro 1.830.000 lordi, e dunque la somma di euro 305.000,00 in eccesso;

rilevato che per l'anno 2022-2023, per il quale era stato pattuito un corrispettivo lordo di euro 2.196.000,00, *Parte_3* ha emesso fatture per complessivi euro 2.440.000,00 (non la maggior somma di euro 2.684.000 indicata da *Parte_2* posto che la fattura di euro 244.000 del mese di dicembre '22, che era stata duplicata da *Parte_3* è stata poi da quest'ultima stornata con apposita nota di credito);

osservato che, per la seconda annualità, risultano provati pagamenti (s.e.) per complessivi euro 1.830.000,00;

ritenuto dunque che, sulla base della documentazione in atti, l'odierna istante avrebbe corrisposto la quasi totalità del corrispettivo pattuito con i due contratti *inter partes* (che è pacifico costituiscano gli unici rapporti negoziali sottesi all'odierna pretesa creditoria) e segnatamente il complessivo importo di euro 3.965.000 (euro 2.135.000 per il primo anno + euro 1.830.000 per il secondo anno), rispetto al totale dovuto di euro 4.026.000; ritenuto che in tale contesto, in attesa della definizione del presente giudizio, sia imposta la sospensione dell'esecutorietà del lodo, dovendo per quanto necessario ritenersi configurabile anche il *periculum in mora*, considerato l'elevato importo del residuo credito vantato dalla convenuta (oltre 600.000,00 euro);

P.Q.M.

accoglie l'istanza di inibitoria proposta dall'attrice e per l'effetto sospende l'esecutorietà dell'impugnato lodo.

Roma, 3 settembre 2025.

Il Presidente

Dr. Diego Rosario Antonio Pinto